



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA,
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
Ufficio III - Igiene degli Alimenti di Origine Animale
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEL
FARMACO VETERINARIO
Ufficio II - Sanità animale ed anagrafi
Ufficio VI - Benessere animale



Alle Regioni e Province autonome
Assessorati alla sanità
Servizi veterinari
LORO SEDI

Alla FNOVI
Fax 06/4744332

E, p.c.

Al Ministero per le politiche agricole
alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche
competitive del mondo rurale e della
qualità
Direzione generale della competitività
per lo sviluppo rurale
Ufficio COSVIR 10 - produzioni
animali
Fax 06/46655132

AIA - Associazione Italiana Allevatori
Fax 06/44249286

Comando Carabinieri per la tutela della
salute
ROMA
SEDE

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI
DEI VETERINARI ITALIANI - ROMA

28. MAG 2012

PROT. N° 2962
AT FASC

OGGETTO: problematiche inerenti la macellazione degli equidi.

Facendo seguito alla nota n. 1952 del 27 gennaio 2011 con oggetto "identificazione degli equidi al macello" ed in riferimento a quanto riscontrato nelle attività ispettive effettuate nel corso degli anni 2011 e del 2012 dallo scrivente Ministero nelle strutture di macellazione, si rappresenta quanto segue.

Il regolamento (CE) n. 853/2004 prevede che gli operatori del settore alimentare che gestiscono i macelli devono garantire, mediante procedure basate sui principi del sistema HACCP, che "ogni animale [...] ammesso nel locale del macello sia adeguatamente identificato".

Il veterinario ufficiale, nell'esecuzione dei compiti ispettivi al macello, deve verificare l'osservanza di tale requisito da parte dell'OSA [regolamento (CE) n. 854/2004 - allegato I - sezione II - capo III] e

provvedere, qualora non sia ragionevolmente possibile stabilire l'identità degli animali, che essi siano abbattuti separatamente e dichiarati non idonei al consumo umano.

Ai fini della verifica della corretta identificazione degli animali eseguita nel corso della visita ante-mortem, aspetto fondamentale sia ai fini della rintracciabilità delle carni che ai fini della comunicazione delle irregolarità agli allevamenti di provenienza degli animali, giova ricordare che le disposizioni inerenti il sistema di identificazione e registrazione degli equidi sono state emanate con Decreto Interministeriale 29 dicembre 2009 "*Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli equidi*" e con Decreto Interministeriale 26 settembre 2011 "*Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi*".

In particolare si evidenzia la necessità che sia verificata in maniera scrupolosa, ai sensi della normativa citata, la corretta identificazione degli animali avviati alla macellazione, sia per quanto riguarda la documentazione che scorta gli animali (documento di identificazione o passaporto e dichiarazione di provenienza degli animali o modello IV), sia per quanto riguarda l'identificazione dell'equide (scheda segnaletica e/o microchip).

Le informazioni relative agli equidi macellati, inoltre, devono essere correttamente registrate nella Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica a cura dei responsabili dei macelli, secondo quanto disposto dalle note del Ministero della salute Prot. 14896 del 18/08/2011 e 5493 del 19/03/2012.

Con la presente si evidenzia che dalle verifiche effettuate da questo Ministero presso gli stabilimenti di macellazione, si sono potute riscontrare non conformità inerenti in particolare:

- passaporti non conformi al modello previsto dalla normativa vigente;
- incompleta compilazione dei passaporti, le cui informazioni spesso non corrispondono all'equide di riferimento;
- modello IV e documento informazioni catena alimentare non adeguatamente compilati;
- assenza di transponder iniettabile (microchip);
- carenze strutturali e igienico sanitarie delle strutture di macellazione;
- carenze inerenti il rispetto del benessere animale nella catena di macellazione.

A tale riguardo si rammenta che le eventuali irregolarità riscontrate nell'effettuazione dei controlli devono essere prontamente notificate all'allevamento di provenienza e, nel caso di animali originari da altro Stato membro, la segnalazione deve essere trasmessa, sistematicamente, agli UVAC territorialmente competenti che procedono ad interessare ufficialmente le Autorità dei Paesi membri speditori per i seguiti di competenza, relativi a possibili regolarizzazioni permesse dalla pertinente normativa o ad eventuali rispeditizioni degli animali previa accettazione, nonché agli interventi dello Stato membro speditore al fine di scongiurare il ripetersi delle difformità segnalate.

Si rammenta, inoltre, che la macellazione di animali non correttamente identificati comporta la violazione delle seguenti disposizioni:

- articolo 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002, e la conseguente applicazione delle sanzioni previste all'articolo 2 del decreto legislativo del 5 aprile 2006, n. 190;
- articolo 5 del Decreto Legislativo 16 febbraio 2011, n. 29 , e la conseguente applicazione delle sanzioni previste dallo stesso articolo.

Infine, relativamente agli aspetti della protezione degli animali durante la macellazione, la normativa vigente (Decreto Legislativo 333/98), stabilisce che:

- "*gli animali che, al loro arrivo, non sono immediatamente condotti nel luogo di macellazione, devono sempre poter disporre di acqua potabile mediante dispositivi adeguati*" (allegato A punto 9)

- gli animali che restano nel macello dodici ore o più devono essere lasciati nei locali di stabulazione, ove occorra legati, ma con la possibilità di coricarsi senza difficoltà" (allegato A punto 10).

Tuttavia nel caso degli equidi il sistema di contenzione deve essere adeguato allo svolgimento delle normali funzioni fisiologiche ed etologiche proprie della specie.

Nello svolgimento delle recenti visite ispettive già menzionate, è stato possibile, in alcuni casi, riscontrare anche importanti carenze inerenti il rispetto del benessere animale nella catena di macellazione, come già sopra menzionato; in alcuni impianti, inoltre, si è riscontrata l'assenza di un sistema di impedimento visivo atto ad evitare che gli animali in attesa di essere macellati potessero vedere le operazioni di stordimento e dissanguamento dei capi che li precedono.


Pertanto, alla luce di tutto quanto finora descritto, si sollecitano le Autorità sanitarie competenti ad effettuare:

- la verifica e/o implementazione dei piani regionali di controllo ufficiale relativamente alla filiera degli equidi;
- incrementare l'attività di supervisione regionale sull'efficacia ed appropriatezza dei controlli ufficiali svolti dalle Autorità competenti locali;
- valutare la possibilità di predisporre ed emanare alle Autorità competenti locali adeguate procedure operative per l'esecuzione dei controlli ufficiali nei vari settori della filiera.


Si chiarisce, infine, che gli aspetti citati saranno oggetto di valutazione durante lo svolgimento di audit di settore programmati dallo scrivente Ministero.

Ringraziando per la cortese attenzione, si prega di assicurare la massima diffusione alla presente nota e si rimane a disposizione per ogni eventuale informazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Gaetana FERRI



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Silvio BORRELLO



Referenti/responsabili del procedimento:
Dr. Giovanni Granitto - 06.59946841
email: g.granitto@sanita.it
Dr. Alessandro Pastore - 06.59946899
email: a.pastore@sanita.it
Dr. Daniele Nalin - 06.59943945
email: d.nalin@sanita.it

